

CONVENZIONE
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

LOTTE: 3

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374 con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza nata a Potenza il 01/11/1951 (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia);

E

T.E.A. s.r.l. CF. 01745670735, con sede legale in Fragagnano (TA), via Torricella Zona PIP Lotto 22, iscritta al Registro delle Imprese di Taranto al n. 01745670735, ivi domiciliata ai fini del presente atto in persona dei legali rappresentanti Vito Barbatì Minischetti nato a Rutigliano (BA) il 29/06/1947 Presidente Consiglio di Amministrazione; Vittorio Giammaria Tomaselli nato a Taranto il 29/04/1973 Vice Presidente Consiglio Amministrazione, nella sua qualità di **impresa mandataria** capogruppo del Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la **mandante SORAT Rappresentanze s.r.l.** sede legale in in Fragagnano (TA), Via Oberdan, 16, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Taranto, al n. 01831590730 (Codice Fiscale e Partita IVA), n. REA 98407, domiciliata ai fini del presente atto in Fragagnano (TA), via Per Torricella Zona PIP Lotto 22 (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a)* che nei confronti del Fornitore sono state esperite con esito positivo le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e si stipula in subordine all’esito positivo delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell’art. 10 del DPR 03/06/1998 n. 252;
- b)* che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai canoni e ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- c)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole tra le singole Aziende Sanitarie contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);
- d)* che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore/i per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 24/08/2009;
- e)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario del LOTTO 3 della fornitura dei servizi di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- g)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h)* che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i)* che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’ Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle

prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'offerta tecnica del fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato Tecnico (Allegato A) e l'offerta economica per il lotto 3 (allegato 1).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Aziende sanitarie comunicano la deliberazione di acquistare i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione.

L'Ordinativo di fornitura dovrà contenere l'importo complessivo, riferito alla quantità di prodotti, che si impegnano ad acquistare nell'arco dei mesi successivi alla data della loro adesione fino alla data di scadenza della Convenzione.

d) Richieste di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Aziende sanitarie comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;

e) Sito: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto e degli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza. e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura, per la fornitura del;

- LOTTO 3 "Servizi di verifiche di sicurezza elettrica e funzionalità".

cui al Capitolato Tecnico e a tutta la documentazione di gara.

2: Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti di cui ai presenti Lotti a fornire i servizi nei termini indicati nella presente Convenzione, oltre che nel Capitolato Tecnico e in tutta la Documentazione di gara, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo/i massimo/i spendibile/i come di seguito specificato:

LOTTI	DESCRIZIONE	IMPORTO
3	Servizi di verifiche di sicurezza elettrica e funzionalità	€ 1.615.547,50 IVA esclusa

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie Contraenti danno origine ad un contratto per l'erogazione dei seguenti servizi:

- Servizi di verifiche di sicurezza elettrica e funzionalità (Lotto 3);

la cui durata si estende fino al 48[^] mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 11 del 2004) avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando che esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore aggiudicatario.

6. L' Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema del Punto Ordinate.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinati di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovr  comunicare la ricezione di detti Ordinati di Fornitura all' Agenzia con le modalit  di cui al successivo articolo 6.
3.   a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimit  dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinati di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinati non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalit  di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinati di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinati di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate   trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non pu  dare seguito ad Ordinati di Fornitura che pervengano in modalit  alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinati di Fornitura deve essere effettuata dalle Aziende sanitarie che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
T.E.A. s.r.l., con sede in Fragnano (TA), Via Per Torricella Zona PIP Lotto 22, telefono n. 099/9561523 ovvero mediante fax al numero dedicato 099/9561451.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore   tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Azienda Sanitaria contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Gli Ordinati di Fornitura, sono inviati e/o trasmessi a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
6. Qualora non fosse possibile provvedere, in tutto o in parte all'erogazione dei servizi oggetto degli Ordinati di Fornitura, il Fornitore   tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilit  all'Azienda sanitaria richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo. In tale caso l'Azienda Sanitaria ha la facolt  di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalit  previste nel successivo art. 12.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.
2. Tale durata pu  essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione" restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche, e all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, le Aziende sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi ai sensi anche di quanto previsto agli artt. 13 e 15 della presente Convenzione.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi di cui agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Agenzia nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) rispettare, per quanto applicabili al servizio in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Aziende Sanitarie contraenti e all'Agenzia di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie o dall'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i presidi territoriali delle Aziende sanitarie contraenti, nei limiti esposti dal Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Convenzione debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Aziende Sanitarie contraenti, entro i territori di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all' Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 15.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
 - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;

- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree delle Aziende Sanitarie contraenti;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

3. Il Fornitore, deve inoltre essere, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni (contratto collettivo Metalmeccanici e/o contratto collettivo Commercio).

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione dei servizi indicati in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, o nell'Offerta Tecnica, qualora migliorativa.

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso e deve avvenire entro e non oltre i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato tecnico stesso.

Articolo 12

Servizi accessori

Il Fornitore si obbliga ad erogare i seguenti servizi comuni il cui prezzo si intende compreso nel prezzo dei servizi.

1. Servizio di accesso dati su web

Il Fornitore si obbliga a consegnare all'Agenzia, alla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre tutto il materiale necessario alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia. Tali informazioni saranno visualizzate in una pagina web (catalogo) con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.

In tali pagine è possibile, per le Aziende Sanitarie: produrre il documento "Ordinativo di Fornitura"; inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore; stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta a.r. (per le Aziende Sanitarie che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura; monitorare costantemente l'andamento degli Ordinativi di Fornitura.

2. Servizio di reportistica:

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia

può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda Sanitaria Contraente
- valore degli Ordinativi di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

Articolo 13 **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda sanitaria contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta, indicati nell'Allegato 1 per quanto riguarda il LOTTO 3.

2. I corrispettivi indicati negli Allegati, di cui al punto 1) si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 14 **Adeguamento dei prezzi**

1. Alla scadenza di ogni semestre l'importo del canone trimestrale risultante in ciascun Ordinativo di Fornitura potrà essere modificato in funzione delle variazioni degli elementi che hanno contribuito a determinare il suddetto canone trimestrale, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Ogni adeguamento sarà effettuato sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta, indicati nell'Allegato 1.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultanti in sede di gara rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, L'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 3. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata degli Ordinativi.

3. L'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici ISTAT mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli è effettuato da ciascuna Azienda sanitaria in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alla singola Azienda Sanitaria.
3. il Fornitore si rende disponibile a utilizzare il meccanismo della fatturazione elettronica qualora richiesta dall'Agenzia;
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 90 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 22/1980 e s.m. avuto riguardo alla corretta prassi commerciale del settore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte delle Aziende sanitarie contraenti.
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore così come indicato al successivo articolo
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o dall'Agenzia.

Articolo 16

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è per la Ditta T.E.A. s.r.l. IT42Z0200815815000000527919 e per la Ditta SORAT rappresentanze s.r.l. IT12T0542415800000001001048.
Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intende risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Agenzia, l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente.
7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 17

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18

Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria interessata applicherà al Fornitore le penali previste nel Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Aziende sanitarie possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie contraenti, salvo diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
5. L'Agenzia per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, l'Agenzia e le Aziende sanitarie contraenti potranno altresì applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende sanitarie contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia prestata opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) qualora il Fornitore abbia accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 18, comma 3;
 - d) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore" ;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "cauzione definitiva";
3. Nei casi di risoluzione delle Aziende sanitarie contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.

4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie contraenti, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
- e) nel caso in cui almeno 3 Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

5. In tutti i predetti casi di risoluzioni l'Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Aziende sanitarie contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda sanitaria contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende sanitarie contraenti.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Azienda Sanitaria o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:.

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.

6. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di

Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

NESSUNA.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende sanitarie contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006 e s.m., a trasmettere alle Aziende sanitarie contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, le Aziende sanitarie contraenti sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m., qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.

3. Le Aziende sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua i Sig.ri Vito Barbatì Minischetti e Vittorio Giammaria Tomaselli i Responsabili della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, i quali sono Referenti nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 099/9561523, numero di fax 099/9561451, indirizzo e-mail uotea@libero.it – info@tea.taranto.it.

Articolo 28

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende sanitarie Contraenti sulla evoluzione tecnica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 29

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti/IRST, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna;
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 31

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione

della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, 25 novembre 2010

AGENZIA

IL FORNITORE

I sottoscritti Vito Barbatì Minischetti e Vittorio Giammaria Tomaselli, quali legali rappresentanti del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione) Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzioni definitive), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA); Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).

Bologna, 25 Novembre 2010

IL FORNITORE

Rep. n.

Certifico io sottoscritta Guidi Ortensina , nominata Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:

Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);

Vito Barbati Minischetti, nato a Rutigliano (BA), il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 1947 e residente a San Vito (TA), in via Calata Macchia, numero civico 60, (codice fiscale BRBVTI47H29H643T); - Vittorio Giammaria Tomaselli, nato a Taranto, il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 1973 e residente a Fragagnano (TA), in via Cesare Battisti, numero civico 31, (codice fiscale TMSVTR73D29L049V);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna, 25 Novembre 2010 _____

Allegato A

CAPITOLATO TECNICO MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

1. PREMESSA

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche tecniche minime per la manutenzione e la verifica delle apparecchiature elettromedicali in uso presso le Aziende Sanitarie di cui all'art. 19 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

Lo svolgimento di tali servizi deve essere assicurato dalla Ditta aggiudicataria in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

In particolare i servizi oggetto della fornitura, attivabili singolarmente dalle Aziende Sanitarie contraenti, sono distinguibili in:

servizi di gestione integrata delle apparecchiature elettromedicali ("Global service")

servizi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

servizi di verifiche di sicurezza elettrica e funzionalità.

I luoghi presso cui la Ditta aggiudicataria dovrà prestare i servizi di manutenzione richiesti nel presente Capitolato sono i padiglioni / ospedali / unità operative / aree in cui sono localizzati gli apparecchi/sistemi elettromedicali di ogni Azienda Sanitaria contraente della Regione Emilia Romagna.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato per gli apparecchi/sistemi elettromedicali ubicati presso le strutture delle Aziende Sanitarie contraenti con le modalità specificate di seguito nel presente Capitolato Tecnico.

Si intendono oggetto dei servizi tutti gli apparecchi/sistemi elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna che saranno specificate:

per il Lotto 1 negli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie contraenti;

per il Lotto 2 in sede di sopralluogo, come più avanti specificato;

per il Lotto 3 nell'Allegato 4 "Elenco apparecchiature - Verifiche";

secondo quanto riportato all'interno delle sezioni specifiche dei servizi richiesti.

Per lo svolgimento di tutte le attività previste la Ditta aggiudicataria dovrà adottare le procedure di lavoro in uso presso le Aziende Sanitarie contraenti. E' facoltà della Ditta aggiudicataria proporre nuove procedure se migliorative del servizio offerto e se quelle attualmente in uso risultassero non adeguate o non in accordo con le suddette normative sopracitate.

La Ditta aggiudicataria è inoltre obbligata a rifare, a sua totale spesa e rischio, le attività oggetto della Convenzione che a giudizio del Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente siano state eseguite senza la necessaria diligenza.

L'Azienda Sanitaria contraente dovrà rendere accessibile alla Ditta aggiudicataria tutta la documentazione tecnica delle apparecchiature a sua disposizione per le quali è stata richiesta la prestazione dei servizi oggetto di Convenzione. Si intende che la Ditta aggiudicataria dovrà fare copia della documentazione e restituire l'originale all'Azienda Sanitaria.

Ogni Azienda Sanitaria contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà nominare, all'interno delle unità preposte alla gestione degli apparecchi/sistemi elettromedicali oggetto del servizio, un Referente tecnico che sarà responsabile del controllo della corretta esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico. Il referente tecnico costituirà l'interfaccia tra l'Azienda stessa e la Ditta aggiudicataria.

Sarà inoltre cura della Ditta aggiudicataria nominare, alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, un Responsabile di commessa cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Azienda Sanitaria contraente. Il Responsabile di commessa dovrà avere un profilo professionale di titolo tecnico e un'esperienza consolidata nella gestione dei progetti di Ingegneria clinica.

In caso di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore, rispetto al termine previsto per la comunicazione dei nominativi e delle referenze del Responsabile di commessa si applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale forfettaria pari ad euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno solare di ritardo.

3. GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI

Per il corretto espletamento dei servizi, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione informatizzata di tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato Tecnico.

La registrazione e la gestione dei dati relativi alle attività di manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, di collaudo e di verifiche di sicurezza e funzionalità, dovranno essere effettuate dal personale della Ditta aggiudicataria utilizzando uno specifico software messo a disposizione dall'Azienda sanitaria contraente. Laddove non esista un software gestionale, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire un software, opportunamente interfacciato con i sistemi gestionali utilizzati dalle Aziende Sanitarie contraenti. Si intende che le caratteristiche e la quotazione di tale software sarà rimessa alla contrattazione tra le parti.

La Ditta aggiudicataria provvederà, inoltre, al controllo dei dati delle apparecchiature inventariate, all'integrazione dei dati mancanti e alla relativa registrazione nel database gestionale delle apparecchiature.

Nel caso in cui l'Azienda sanitaria contraente riscontri difformità relativamente alla memorizzazione nel data base gestionale di dati della apparecchiatura inesatti e/o incompleti, si applicherà una penale forfettaria di 100,00 euro per ogni intervento.

La proprietà delle informazioni e di eventuali elaborazioni condotte dalla Ditta aggiudicataria rimarranno comunque di esclusiva proprietà dell'Azienda Sanitaria. E' vietato qualsiasi eventuale uso da parte della Ditta salvo espressa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria contraente, su richiesta motivata della Ditta stessa.

4. SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ("GLOBAL SERVICE")

Il presente servizio ha per oggetto la fornitura di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali ubicate presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara e dell'Azienda Sanitaria Locale di Parma (cfr. Allegato 6 "Elenco sedi").

Sulle seguenti classi di apparecchiature elettromedicali la manutenzione potrà essere richiesta alla Ditta Aggiudicataria solamente in modalità di gestione indiretta (cfr. par. 4.3.1 servizi in gestione indiretta ad esclusione della verifica periodica di sicurezza elettrica):

CLASSI APPARECCHIATURE
ACCELERATORE LINEARE
ACCELERATORE LINEARE PER TERAPIA INTRAOPERATORIA
ANGIOGRAFIA DIGITALE , SISTEMA PER
ANGIOGRAFO
GAMMA CAMERA
GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA
GAMMA CAMERA MOBILE
LITOTRITORE EXTRACORPOREO

CLASSI APPARECCHIATURE
PIANI DI RADIOTERAPIA, ELABORATORE PER
SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA
TOMOGRAFO AD EMISSIONE DI POSITRONI
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO
TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER
CICLOTRONE
SISTEMA PER TOMOTERAPIA
SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATA
SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (DR E CR)
CAMERA IPERBARICA
MICROSCOPIO ELETTRONICO

4.1 Modalità di emissione degli Ordinativi di Fornitura

Le Amministrazioni aderiranno formalmente alla Convenzione attraverso Ordinativi di Fornitura. Questi ultimi conterranno le seguenti indicazioni:

classe e numero delle apparecchiature elettromedicali da affidare in “gestione diretta” (si veda il prosieguo del presente Capitolato) alla Ditta aggiudicataria;

classe e numero delle apparecchiature elettromedicali da affidare in “gestione indiretta” (si veda il prosieguo del presente Capitolato) alla Ditta aggiudicataria;

importo dei servizi richiesti, calcolato sulla base dell’offerta del Fornitore aggiudicatario.

Nel periodo di validità della Convenzione all’Amministrazione contraente è riservata, altresì, la facoltà di integrare l’Ordinativo di fornitura, ampliando o riducendo il numero o il tipo delle apparecchiature elettromedicali da affidare in gestione al fornitore del servizio. Tali variazioni possono essere apportate al numero di apparecchiature a gestione diretta ovvero al numero di apparecchiature a gestione indiretta (in tal caso il canone sarà modificato in base all’offerta del fornitore aggiudicatario).

Nel caso in cui le Aziende Sanitarie contraenti acquisissero in qualsiasi modo un’apparecchiatura non presente nell’offerta economica del fornitore aggiudicatario, il canone base trimestrale sarà negoziato direttamente tra le parti. Tale negoziazione è prevista anche nel caso in cui, terminato il periodo di “gestione indiretta”, un’apparecchiatura non quotata nella gestione diretta di cui all’offerta economica della Ditta assegnataria, passi a quest’ultimo tipo di gestione.

Tali variazioni non comportano variazioni della scadenza del contratto.

4.2 Avvio del servizio

La Ditta aggiudicataria deve iniziare le attività di cui al presente servizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, predisponendo tutto quanto necessario allo svolgimento di tali attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo deve:

provvedere a fornire all’Azienda Sanitaria contraente i nominativi del Responsabile di commessa e di ogni altro membro dei team di lavoro corrispondenti alle figure professionali di cui all’offerta tecnica (cfr. Disciplinare di gara);

rendere attivo il Call center per le richieste di intervento;

comunicare ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio richiesta dall’Azienda Sanitaria contraente.

In tale fase preliminare del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per l'esecuzione delle attività il 50% del personale a regime ed in particolare almeno il Responsabile di commessa ed un tecnico.

Dalla data di inizio attività ("data di presa in carico delle apparecchiature") la Ditta aggiudicataria: sarà responsabile della corretta esecuzione dei servizi nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente;

potrà iniziare a percepire il proprio compenso. Per le attività di avviamento non e' previsto alcun compenso.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento del servizio sopra indicati, verrà applicata una penale pari all'1% del valore del canone annuo complessivo per ogni giorno di ritardo.

4.3 Gestione indiretta e diretta

I servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico possono essere erogati:

in modalità "gestione indiretta" su apparecchiature già in contratto di manutenzione con la Ditta produttrice, o in garanzia, o in service.

in modalità "gestione diretta" sulle restanti apparecchiature.

4.3.1 Gestione indiretta

La "gestione indiretta" è riferita ad apparecchi/sistemi elettromedicali che possono ricondursi a: apparecchiature di recente e/o nuova acquisizione su cui è attivo un periodo di garanzia. Per queste apparecchiature, allo scadere di tale periodo, salvo il caso che l'Azienda Sanitaria contraente non intenda attivare direttamente un contratto manutentivo, la gestione da parte della Ditta aggiudicataria passerà da "indiretta" a "diretta";

apparecchiature di proprietà per le quali l'Azienda Sanitaria contraente ha in corso contratti con ditte manutentrici. Per queste apparecchiature allo scadere di tale periodo, salvo il caso che l'Azienda stessa non intenda attivare direttamente un contratto manutentivo, la gestione da parte della Ditta aggiudicataria passerà da "indiretta" a "diretta";

apparecchiature installate a titolo di visione, prova, in comodato d'uso il cui onere manutentivo risulta a carico del comodante;

apparecchiature con contratti di noleggio, services o con condizioni equivalenti, per le quali sia già previsto ed incluso un servizio di assistenza tecnica comprensivo della manutenzione preventiva e correttiva.

I servizi di gestione indiretta, compresi nel canone, sono:

programmazione degli interventi di manutenzione preventiva, qualora prevista, allo scopo di non intralciare l'erogazione della normale attività sanitaria;

controllo dell'avvenuta attività della Ditta manutentrici sulla base del contratto sottoscritto dalla predetta ditta con l'Azienda Sanitaria contraente per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

inoltre delle richieste di intervento a seguito della rilevazione di un guasto (tutte le richieste di intervento dovranno cioè pervenire al Call center del Ditta aggiudicataria, il quale poi smisterà alle Ditte costruttrici e/o Ditte terze quelle di loro competenza);

verifica periodica di sicurezza elettrica;

archiviazione nel sistema informativo gestionale dell'Azienda Sanitaria dei dati relativi a tutti gli interventi svolti direttamente o affidati a Ditta esterna.

La Ditta aggiudicataria consegnerà al Referente tecnico, nel caso in cui dovesse rilevare irregolarità nell'esecuzione degli interventi manutentivi da parte delle Ditte costruttrici e/o Ditte terze, delle note contenenti opportune indicazioni sull'operato delle menzionate Ditte.

4.4 Caratteristiche generali del servizio

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere documentato dalla Ditta aggiudicataria mediante l'emissione di Rapporti di lavoro che dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- data ed ora di apertura della chiamata tecnica (solo per la manutenzione correttiva);
- data ed ora di inizio intervento;
- gruppo e descrizione dell'apparecchiatura, in accordo con quanto previsto dalla codifica in uso presso l'Azienda Sanitaria contraente;
- numero d'inventario;
- Ditta costruttrice;
- Ditta fornitrice;
- modello;
- numero di serie;
- eventuale alto rischio, in accordo con quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico;
- reparto / struttura presso il quale è operante l'apparecchiatura all'atto della richiesta dell'intervento tecnico ed eventuale centro di costo presso il quale è imputata l'apparecchiatura;
- numero di ore dell'intervento tecnico e giorni di fuori servizio;
- descrizione dell'intervento tecnico;
- data ed ora di riconsegna dell'apparecchiatura presso la competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente;
- nome e cognome del Responsabile di Commessa della Ditta aggiudicataria;
- nome e cognome del tecnico che ha effettuato le prove e/o l'intervento manutentivo, specificando se il tecnico è della Ditta aggiudicataria oppure di una Ditta terza;
- denominazione della Ditta terza il cui tecnico ha effettuato le prove e/o l'intervento manutentivo;
- firma del tecnico che ha effettuato le prove e/o l'intervento manutentivo.

I rapporti di lavoro redatti in tre copie di cui:

- una copia dovrà essere consegnata al Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente;
- una copia dovrà essere inclusa nel Libretto di manutenzione presente presso l'apparecchiatura oggetto dell'intervento;
- una copia dovrà essere conservata dalla Ditta aggiudicataria,

dovranno essere controfirmati per presa visione, dal Referente tecnico incaricato dall'Azienda Sanitaria contraente o da suo delegato.

Per una puntuale rintracciabilità della documentazione, tutte le richieste di attivazione di interventi e i relativi rapporti di lavoro devono essere singoli per le specifiche apparecchiature e non cumulativi. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al mantenimento, per ogni apparecchiatura oggetto del servizio, di un Libretto di Manutenzione (o denominazione equivalente) che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute;
- identificazione inventariale dell'apparecchiatura;
- ordine d'acquisto ove disponibile;
- valutazione storica o stimata del bene desunta dal Verbale di accettazione;
- Rapporti di lavoro, compresi quelli effettuati da Ditte terze;
- certificati di verifiche funzionali, tarature;
- scheda di verifica di sicurezza elettrica;
- identificazione dei manuali tecnici (d'uso e di servizio), ove disponibili.

Tutta la documentazione relativa a manutenzione e tarature (compresa quella rilasciata da Ditte esterne) per le apparecchiature di nuova acquisizione dovrà essere inserita, a cura della Ditta aggiudicataria, in formato elettronico nel sistema informativo dell'Azienda Sanitaria contraente.

La Ditta aggiudicataria provvederà, con oneri a suo carico, allo smaltimento, a norma di legge, dei pezzi di ricambio, e materiali soggetti ad usura sostituiti nell'ambito delle attività del presente

Capitolato, ad eccezione dei materiali classificati come rifiuti speciali il cui smaltimento è ad onere dell'Azienda Sanitaria contraente.

Qualora, a seguito di interventi manutentivi, si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle apparecchiature sottoposte ad interventi di manutenzione, la Ditta aggiudicataria dovrà porvi rimedio in modo che ogni inconveniente sia eliminato e ciò a giudizio incontestabile dell'Azienda Sanitaria contraente.

Se per difetti delle riparazioni, delle sostituzioni o per altre cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, le apparecchiature risultassero danneggiate o fosse eccezionalmente necessario manomettere altre apparecchiature, le spese necessarie al ripristino di tali apparecchiature saranno a carico della Ditta aggiudicataria stessa e, comunque, in caso di manomissione di altre apparecchiature, queste dovranno essere preventivamente segnalate e autorizzate dal Referente tecnico.

Qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici, o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della Ditta aggiudicataria, la stessa dovrà segnalarli tempestivamente al Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente: in questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di quest'ultima.

Sono invece a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri derivanti dal trasporto delle apparecchiature per la loro riparazione presso le officine esterne.

L'Azienda Sanitaria contraente potrà far eseguire a terzi gli interventi che la Ditta aggiudicataria non eseguirà in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, addebitandone i costi alla Ditta stessa.

L'Azienda Sanitaria contraente potrà effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, le verifiche, le misure e le prove che riterrà necessarie al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle condizioni contrattuali, nonché verificare la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali gestite.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di Call Center per la ricezione e la gestione di tutte le richieste d'intervento, comprese le segnalazioni dei guasti, in un orario continuativo compreso tra le ore 08,00 e le ore 17,00 per 5 giorni settimanali esclusi sabato e i festivi. La richiesta di attivazione di un intervento sarà effettuata mediante il Call Center ovvero, se richiesto dall'Azienda Sanitaria contraente, mediante l'utilizzo del sistema informativo gestionale.

L'Azienda Sanitaria contraente, al fine di assicurare la presenza stabile del personale della Ditta aggiudicataria destinato al servizio di Call Center, provvederà a mettere a disposizione idonei locali e ad attivare un numero fax verde e una casella e-mail dedicati.

Si intende che tale servizio dovrà essere operativo per la data di presa in carico delle apparecchiature.

4.5 Manutenzione preventiva

Per manutenzione preventiva si intendono le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura (nei limiti di quanto specificato in seguito), atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto dei servizi.

Le attività di manutenzione preventiva devono essere svolte in conformità ai protocolli (o linea Guida) specifiche delle Ditte costruttrici delle apparecchiature o secondo le norme di buona tecnica di riferimento (in ogni caso secondo la periodicità più restrittiva fra le due metodiche). I protocolli dovranno essere forniti alle Aziende Sanitarie contraenti per presa visione e successiva approvazione.

La Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presa in carico delle apparecchiature, dovrà presentare al Referente tecnico delle Aziende Sanitarie contraenti un Programma di manutenzione preventiva (contenente le date di esecuzione degli interventi per ogni

apparecchiatura oggetto dei servizi), suddiviso per Reparto, Centro di costo o altro parametro esplicitamente indicato dall'Azienda Sanitaria contraente. Tale Programma dovrà:

tener conto, nei casi in cui questo dato sia noto all'Azienda Sanitaria contraente, degli interventi di manutenzione preventiva, eseguiti in precedenza da Ditte terze sulle apparecchiature oggetto dell'appalto;

essere redatto secondo le indicazioni del fabbricante o secondo le norme di buona tecnica di riferimento (in ogni caso secondo la periodicità più restrittiva fra le due metodiche).

L'Azienda Sanitaria contraente, una volta ricevuto il Programma, potrà accettarlo ovvero inviare, tramite il Referente tecnico, le proprie deduzioni. La Ditta aggiudicataria, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Programma recependo le modifiche concordate e inviarlo nuovamente all'Azienda Sanitaria contraente entro 15 giorni lavorativi.

I 45 giorni naturali e consecutivi (30 dalla presa in carico delle apparecchiature + 15 dalla comunicazione dell'Azienda Sanitaria relativa alle modifiche da effettuare) non tengono conto dell'ulteriore tempo necessario all'Azienda Sanitaria contraente per la validazione/modifica del Programma.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non presenti il Programma di manutenzione preventiva entro i tempi stabiliti nel presente Capitolato tecnico, si applicherà una penale di 500,00 (cinquecento,00) euro per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma.

Si intende che le attività di manutenzione preventiva dovranno essere svolte fin dal momento di presa in carico delle apparecchiature, secondo le tempistiche e le modalità in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. Dopo la presentazione del Programma di manutenzione le attività dovranno essere svolte secondo le specifiche ivi contenute.

Sia sulle modalità di esecuzione dei protocolli, sia sulle tempistiche potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie variazioni in funzione di particolari e motivate esigenze delle proprie strutture con particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di legge.

A tal proposito il Programma potrà essere modificato e integrato con periodicità annuale.

Sarà onere della Ditta aggiudicataria ridefinire il Programma includendo le nuove disposizioni normative e di legge e richiedere l'approvazione dell'Azienda Sanitaria entro 15 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione.

Le date di esecuzione degli interventi potranno avere una tolleranza non superiore a:

+/- 5 giorni lavorativi rispetto alle scadenze previste per periodicità mensile;

+/- 10 giorni lavorativi rispetto alle scadenze previste per periodicità da 3 a 4 mesi;

+/- 15 giorni lavorativi rispetto alle scadenze previste per periodicità oltre 6 mesi.

Nella valutazione della tolleranza non sarà tenuto conto di eventuali periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione alla Ditta aggiudicataria per cause imputabili all'Azienda Sanitaria contraente. Tale indicazione dovrà essere opportunamente documentata da verbale.

Per ciascun intervento in ritardo e/o in anticipo degli interventi di manutenzione preventiva rispetto agli intervalli relativi alle date fissate nel Programma di manutenzione si applicherà una penale forfetaria di 1.000,00 (mille,00) euro.

Laddove la periodicità della manutenzione preventiva sia indicata dal Fabbricante in funzione del numero effettivo di ore di lavoro, sarà cura della Ditta Aggiudicataria richiedere all'Azienda Sanitaria il carico di lavoro effettivo. In tal caso la tolleranza prevista è il 5% dell'intervallo previsto, in ore effettive di lavoro, tra un intervento di manutenzione ed il successivo.

Laddove nel corso dell'esercizio si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento di singole apparecchiature critiche tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia, l'Azienda Sanitaria contraente potrà, anche successivamente all'inizio del servizio, attraverso opportuna motivazione scritta, richiedere alla Ditta aggiudicataria periodicità diverse, anche rispetto

a quanto indicato dal Fabbrikante. Detti interventi di manutenzione preventiva con caratteristiche di straordinarietà non comportano per l'Azienda Sanitaria contraente alcun onere aggiuntivo.

Ogni Azienda Sanitaria contraente fornirà alla Ditta aggiudicataria, ove disponibili, le proprie procedure operative di manutenzione. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, entro 180 giorni solari dalla presa in carico delle apparecchiature, una revisione approfondita di tali procedure al fine di:

allineare le modalità operative a quanto richiesto dalla legge;

allineare le modalità operative a quanto previsto nei manuali, specifici protocolli e/o procedure elaborati dalle Ditte costruttrici delle apparecchiature;

in mancanza dei suddetti protocolli, adottare eventuali procedure già elaborate dalle Aziende Sanitarie;

migliorare, per tutti i casi in cui non siano reperibili procedure elaborate dalle Case Costruttrici o predisposte dalle Aziende Sanitarie, le modalità operative e le tempistiche delle procedure esistenti.

I singoli interventi di manutenzione preventiva su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi Rapporti di lavoro, ed archiviati nel Libretto di manutenzione e nel sistema informativo aziendale.

4.6 Manutenzione correttiva

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell'accertamento della presenza di un guasto o di malfunzionamento, nell'individuazione delle cause, nel ripristino e nella verifica finale dell'originale funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura. Tali controlli sono in numero illimitato per tutta la durata del contratto.

Successivamente ad ogni intervento di manutenzione correttiva, quando opportuno, e in ogni caso su richiesta dell'Azienda Sanitarie contraente, la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare un controllo di sicurezza elettrico e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.

Sono comprese nel servizio la riparazione e sostituzione degli accessori, secondo quanto specificato nella Direttiva 93/42/CEE, mentre è esclusa dal servizio la fornitura di tutti i materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura di seguito indicati:

Elementi di connessione paziente
Cavi ECG, EEG Pinze per arti, elettrodi a ventosa, ecc Cavi elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi) Bracciali per sfigmomanometri Placche defibrillazione Manipoli per elettrobisturi / Piastre
Tubi laser
Fonti luce laser per uso microoperatorio (oculistica, microchirurgia, ecc.) Fonti luce laser per apparecchi analitici (contaglobuli differenziali citometri afflusso, ecc..) Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini
Elettrodi /Sensori/Trasduttori
Elettrodi per ph-metri Elettrodi per ossimetri Sonde per conduci metri Sensori di pressione Sensori a dito per pulsossimetri

Sensori PCO2/CO2
Trasduttori di Pressione
Sonde per ecotomografia
Schermi a fosfori per radiologia digitale
Parti in vetro
Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc.
Lampade
Lampada gas per UV
Lampada per scialitica
Lampada al tungsteno o simile
Fonte infrarossi per analizzatori chimici
Lampade per fotometria e chimica clinica
Lampade per microscopia ed endoscopia
Lampade per apparecchi da visita
Batterie
Accumulatori ricaricabili
Tubi a vuoto
Tubi da ripresa
Intensificatore di immagine
Tubi radiogeni
Tetrodi
Fototubi / Fotomoltiplicatori
Detettori
Klaystron
Thyratron
Magnetron
Camera di accelerazione
Cinescopi
Sonde / Sorgenti radioattive
Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo
Sonde / Sorgenti radioattive
Detector per Raggi Beta
Detector per banda larga (Geiger)
Detector per ECD
Sorgenti radioattive per Beta counter
Sorgenti cobalto ecc.
Materiali per la stampa
Testine termiche
Pennini per ECG, EEG ecc.
Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente
Fasce supporti in genere
Compressori per mammografia
Piani sostegno supporto paziente
Reggitesta Reggi braccio
Teli per Passamalati

Materassini per letti operatori
Cuscini
Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone prelievi, poltrone operatorie, ecc.)

Stante quanto sopra riportato, a richiesta dell'Azienda Sanitaria contraente, tali materiali esclusi devono comunque poter essere acquistati dalla Ditta aggiudicataria al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature nel minor tempo possibile.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

aggiornare i dati sul sistema informativo gestionale dell'Azienda Sanitaria contraente;
redigere, per ogni intervento di manutenzione correttiva, un Rapporto di lavoro, strutturato in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico. In particolare, nel caso di manutenzioni correttive, il Rapporto di lavoro dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
una descrizione del malfunzionamento;

il numero di ore di lavoro del personale della Ditta aggiudicataria / Ditta Costruttrice nel caso in cui non sia stato possibile risolvere localmente il malfunzionamento;

i pezzi di ricambio sostituiti senza onerosità per l'Azienda Sanitaria contraente e relativo costo;

materiali soggetti ad usura e relativi costi che sono stati sostituiti (ad onere dell'Azienda Sanitaria contraente).

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria stimi che il costo della riparazione (parti di ricambio e materiali soggetti ad usura) sia almeno il 50% del valore di rinnovo dell'apparecchiatura, dovrà darne comunicazione al Referente tecnico. Il periodo di attesa tra la comunicazione al Referente e la sua eventuale autorizzazione a procedere non sarà conteggiata nel computo del tempo di risoluzione guasti.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non sia in grado di risolvere l'intervento entro le tempistiche richieste, questa potrà ricorrere ad altra Impresa, purché produttrice dell'apparecchiatura o da questa autorizzata, o comunque in possesso dei necessari requisiti tecnici e qualitativi. In questo caso, gli oneri economici conseguenti (manodopera, trasferta, ricambi, trasporti, ecc.) saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria che rimane unica responsabile del servizio. Nelle tempistiche previste non si dovrà tenere conto dei tempi di trasporto delle apparecchiature: detti tempi dovranno essere documentati.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di back-up on-site per le seguenti tipologie di apparecchiature:

Defibrillatore semiautomatico con monitor cardiaco;

Elettrocardiografo a 12 derivazioni 3/6 canali;

Monitor multiparametrico (ECG, NiBP, SpO2, capnometro);

Elettrobisturi;

Elettrobisturi per uso ambulatoriale max 120 watt;

Ventilatore polmonare;

Pompa per infusione;

Pulsossimetro;

Apparecchiature per emodialisi;

Misuratore automatico non invasivo della pressione.

Tali apparecchiature di back up messe a disposizione dalla Ditta aggiudicataria dovranno garantire la completa caratteristica funzionale di quanto sostituito. A partire dal momento di installazione e messa in esercizio dell'apparecchiatura sostitutiva, il guasto dell'analoga apparecchiatura in riparazione sarà considerato risolto, fermo restando l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di riparare l'apparecchiatura guasta e riconsegnarla presso il Reparto nei tempi minori possibili.

4.6.1 Tempi di intervento

Per “tempi di intervento” si intende l’intervallo che intercorre tra il momento in cui il guasto viene segnalato dall’Azienda sanitaria contraente e il momento nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione (momento in cui il personale della Ditta aggiudicataria attiva i passi tecnici necessari per la risoluzione del guasto o del malfunzionamento).

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire le seguenti tempistiche di intervento:

A) 2 (due) ore naturali e continuative per le apparecchiature in gestione diretta “ad alto rischio”, apparecchiature per le quali l’interruzione del loro funzionamento determina un grave danno al paziente, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: apparecchiature installate presso camere operatorie, terapie intensive e sub-intensive, pronto soccorso e DEA, stampanti laser per immagini radiografiche;

B) 8 (otto) ore lavorative per le apparecchiature in gestione diretta.

Per le apparecchiature in gestione diretta ad alto rischio (lettera A), per ogni caso eccedente il tempo di intervento di 2 (due) ore naturali e consecutive, verrà applicata una penale forfetaria di:

- 500,00 (cinquecento,00) euro fino ad un massimo di 8 ore naturali e consecutive di ritardo;
- 1.000,00 (mille,00) euro a partire dalla nona ora naturale e consecutiva.

Per le apparecchiature in gestione diretta (lettera B), per ogni caso eccedente il tempo di intervento di 8 (otto) ore lavorative dalla Ditta aggiudicataria, verrà applicata una penale forfetaria di:

- 50,00 (cinquanta,00) euro fino ad un massimo di 8 ore naturali e consecutive di ritardo;
- 100,00 (cento,00) euro a partire dalla nona ora naturale e consecutiva.

4.6.2 Percentuali di risoluzione guasti

Oltre alle tempistiche di intervento, la Ditta aggiudicataria dovrà risolvere i guasti entro i seguenti termini dal momento della ricezione della segnalazione da parte dell’Azienda Sanitaria contraente:

A) per le apparecchiature in gestione diretta “ad alto rischio”

La Ditta aggiudicataria dovrà risolvere tutti i guasti entro 12 ore lavorative dal momento della ricezione della segnalazione dell’Azienda Sanitaria contraente.

B) per le apparecchiature in gestione diretta

- entro 2 giorni lavorativi (entro 16 ore lavorative dall’attivazione della chiamata) si dovrà risolvere con esito positivo il 40% dei casi su base trimestrale;
- tra 3 e 5 giorni lavorativi (entro 40 ore lavorative dall’attivazione della chiamata) si dovrà risolvere con esito positivo il 30% dei casi su base trimestrale;
- tra 6 e 20 giorni lavorativi (entro 160 ore lavorative dall’attivazione della chiamata) si dovrà risolvere con esito positivo il restante 30% dei casi su base trimestrale.

Le tempistiche di intervento indicate sono relative alla risoluzione del guasto, intendendo come risoluzione una “apparecchiatura resa funzionante” o sostituita con equivalente.

Nel caso in cui l’attività di manutenzione correttiva comporti tempistiche di risoluzione del guasto che superino i limiti massimi previsti, previa autorizzazione del Referente tecnico dell’Azienda Sanitaria contraente, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire in temporanea sostituzione apparecchiature e/o accessori funzionalmente equivalenti, anche in termini di produttività. In questo caso l’apparecchiatura fornita in sostituzione dovrà possedere tutti i requisiti funzionali e di sicurezza necessari a garantire il corretto ed idoneo impiego. Inoltre, nel caso in cui l’apparecchiatura fornita necessitasse di accessori e/o consumabili diversi da quanto già disponibile all’interno della sede dell’Azienda Sanitaria, certificazioni, tarature, etc. questi saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria per tutto il tempo necessario alla riparazione dell’apparecchiatura.

Per il mancato rispetto delle modalità di espletamento del servizio sopra indicate verranno applicate le seguenti penali:

A) per le apparecchiature in gestione diretta “ad alto rischio”

in caso di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore, rispetto al termine previsto, ovvero per la sostituzione dell'apparecchiatura, si applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno solare di ritardo.

B) per le apparecchiature in gestione diretta

in caso di mancato rispetto delle percentuali di risoluzione dei guasti previste, l'Azienda Sanitaria applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale rapportata al numero di interventi non risolti, calcolati sulla differenza riscontrata tra gli interventi realmente risolti (apparecchiature rese funzionanti) e il numero di interventi da risolvere sulla base delle percentuali richieste nell'arco temporale di un trimestre.

In particolare verrà utilizzata la seguente formula:

$$\Delta B = \left(\sum_{r=1}^n - \sum_{Tot} \cdot 40\% \right) + \left[\left(\sum_{r=1}^n + \sum_{r=2}^n \right) - \sum_{Tot} \cdot 70\% \right] + \left[\left(\sum_{r=1}^n + \sum_{r=2}^n + \sum_{r=3}^n \right) - \sum_{Tot} \cdot 100\% \right]$$

Dove:

- ΔB = differenza, per ogni fascia temporale (entro 2 giorni, tra 3 e 5 giorni, tra 6 e 20 giorni), tra gli interventi effettuati e quelle da effettuare (questi ultimi calcolati sulla base delle percentuali richieste). Questo valore può risultare positivo o negativo.
- 40% = percentuale di risoluzione delle attività di manutenzione correttiva entro i 2 giorni secondo prescrizione di capitolato.
- 70% = percentuale di risoluzione delle attività di manutenzione correttiva entro i 5 giorni secondo prescrizione di capitolato.
- 100% = percentuale di risoluzione delle attività di manutenzione correttiva entro i 20 giorni, secondo prescrizione di capitolato.

$\sum_{r=1}^n =$
 • $\sum_{r=1}^n$ somma delle risoluzioni effettuate entro i 2 giorni presso tutte le sedi dell'Azienda Sanitaria nel trimestre in esame.

$\sum_{r=2}^n =$
 • $\sum_{r=2}^n$ somma delle risoluzioni effettuate tra i 3 ed i 5 giorni presso tutte le sedi nel trimestre in esame.

$\sum_{r=3}^n =$
 • $\sum_{r=3}^n$ somma delle risoluzioni effettuate tra i 6 ed i 20 giorni presso tutte le sedi nel trimestre in esame.

$\sum_{r=4}^n =$
 • $\sum_{r=4}^n$ somma delle attività effettuate oltre i 20 giorni presso tutte le sedi (escluse le attività le cui tempistiche di risoluzione non dipendono dalla Ditta aggiudicataria).

Per ogni intervento non risolto risultante della formula, verrà applicata una penale pari ad euro 200,00 (duecento,00).

Nel caso che il numero delle attività risolte risulti positiva (risolte in numero maggiore a quelle da risolvere) non saranno applicate penali e tale valore sarà sommato, quale bonus, al valore riscontrato nel trimestre successivo. I bonus non possono essere cumulativi ma applicabili solo al trimestre seguente.

Trimestralmente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, in formato elettronico e cartaceo, un elenco riepilogativo delle attività di manutenzione eseguite in conformità al "Programma di manutenzione preventiva", con evidenza dell'esito per ogni intervento (sia di manutenzione preventiva che correttiva).

4.7 Fornitura parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio che dovranno essere sostituite nelle attività manutentive sia preventive, sia correttive, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria e dovranno inoltre essere originali o se compatibili, certificate tali, dall'Impresa produttrice. Per parti di ricambio si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza.

Saranno in particolare ammesse parti di ricambio equivalenti a quelle originali nei seguenti casi:

- a. accessori muniti di marchi di qualità o marchio CE (dove applicabile) e commercializzati esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto di manutenzione con indicazione dei modelli con essi compatibili;
- b. parti di ricambio ricondizionate e certificate dall'Impresa produttrice con garanzia totale di almeno 6 mesi;
- c. minuteria e componentistiche acquisite da una rete di distribuzione certificata e sottoposta a sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000;
- d. per cause di forza maggiore quali:
 - fallimento dell'Impresa produttrice dell'apparecchiatura e/o della Impresa produttrice della specifica parte di ricambio originale,
 - apparecchiatura per cui la Ditta aggiudicataria produttrice non garantisca più la disponibilità dei ricambi perché fuori produzione e comunque a seguito di comprovata indisponibilità sul mercato.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al reperimento di ricambi alternativi compatibili di qualità garantita, certificati dall'Impresa produttrice come sopra specificato salvo comunicare in modo documentato all'Azienda Sanitaria contraente l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura in caso tali sforzi risultino vani.

In particolare, l'utilizzo dei ricambi, citati ai punti a-b-c-d, salvo quelli di comune reperimento sul mercato, dovrà esplicitamente essere autorizzato da parte del Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente. In casi eccezionali e su motivata richiesta, i ricambi potranno essere acquistati a cura dell'Azienda Sanitaria stessa su indicazione del personale tecnico della Ditta Aggiudicataria e, nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria abbia difficoltà al loro reperimento, i relativi oneri saranno detratti dal canone maturato.

Per ogni difformità rilevata dall'Azienda Sanitaria rispetto alle condizioni e prescrizioni sopra descritte si applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale da un minimo di 100,00 (cento,00) euro ad un massimo di 500,00 (cinquecento,00) euro rapportata alla gravità dell'inadempienza.

4.7.1 Validazione delle attività

Per validazione delle attività di manutenzione preventiva e correttiva si intende che:

- a) per gli interventi eseguiti direttamente dal personale della Ditta aggiudicataria, il Rapporto di lavoro dovrà essere sottoscritto dal personale della Ditta aggiudicataria stessa e controfirmato dal Referente tecnico o suo delegato, quale accettazione dell'esito dell'intervento, con effetto anche di "ripresa in carico" dello strumento;
- b) per le apparecchiature a "gestione diretta", se l'intervento è eseguito da personale di ditta esterna, la Ditta aggiudicataria, al termine delle operazioni manutentive con esito positivo, dovrà provvedere ad apporre propria firma di benestare sul documento attestante l'effettuazione dell'intervento prodotto dalla ditta esterna. Successivamente la Ditta aggiudicataria dovrà produrre il proprio Rapporto di lavoro. Tale documento sarà controfirmato come sopra previsto. Ai Rapporti di lavoro dovranno essere allegati tutti i documenti forniti dalle Ditte esterne.
- c) per le apparecchiature a "gestione indiretta", la Ditta aggiudicataria dovrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali di manutenzione.

Le procedure descritte potranno essere modificate in funzione di esigenze gestionali determinate dall'applicazione delle normative di legge.

4.8 Verifica di sicurezza elettrica e di funzionalità: caratteristiche generali

Tutto il parco apparecchiature, oggetto dei servizi della presente sezione, deve essere soggetto a verifica con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell'apparecchiatura, del suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme e linee guida di riferimento (si faccia riferimento anche alle fonti citate nei servizi di verifica di cui al prosieguo del presente Capitolato Tecnico e, all'Allegato 4 "Elenco apparecchiature - verifiche"), con una misura per l'intero sistema ed una misura per ogni strumento installato sul sistema stesso.

Il servizio include eventuali aggiornamenti delle schede esistenti e/o la predisposizione di nuove schede in seguito a modifiche normative o delle linee guida CEI.

La Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presa in carico delle apparecchiature, dovrà presentare al Referente tecnico delle Aziende Sanitarie contraenti il "Programma verifiche sicurezza elettrica/funzionalità" informatizzato da integrare nel Sistema Informativo gestionale dell'Azienda Sanitaria suddiviso per Reparto, Centro di costo o altro parametro esplicitamente indicato dal Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente.

L'Azienda Sanitaria contraente, una volta ricevuto il Programma, potrà accettarlo ovvero inviare, tramite il Referente tecnico, le proprie deduzioni. La Ditta aggiudicataria, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Programma recependo le modifiche concordate ed inviarlo nuovamente all'Azienda Sanitaria entro 15 giorni naturali e consecutivi.

I 45 giorni naturali e consecutivi (30 dalla presa in carico delle apparecchiature + 15 dalla comunicazione dell'Azienda Sanitaria relativa alle modifiche da effettuare) non tengono conto dell'ulteriore tempo necessario all'Azienda Sanitaria contraente per la validazione/modifica del Programma.

L'Azienda sanitaria contraente controllerà che la Ditta aggiudicataria presenti il Programma verifiche di sicurezza elettrica/funzionalità entro i tempi stabiliti nel presente Capitolato tecnico. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma verrà applicata una penale di 500,00 (cinquecento,00) euro.

Si intende che le attività di verifica, svolte fin dal momento di presa in carico delle apparecchiature secondo le tempistiche previste dalla tipologia dell'apparecchiatura, dal suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme e linee guida di riferimento e le modalità in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente, successivamente alla presentazione del Programma di verifica dovranno essere svolte secondo le specifiche ivi contenute.

Detto Programma dovrà essere rispettato con una tolleranza massima di 30 giorni (sia in anticipo, sia in ritardo) naturali e consecutivi rispetto alle scadenze previste. Nella valutazione della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta aggiudicataria dal Reparto utilizzatore. Tale indicazione dovrà essere opportunamente documentata da verbale.

In ogni caso in attesa della validazione del programma, la prima verifica delle apparecchiature Elettromedicali in dotazione dell'Azienda Sanitaria dovrà essere effettuata entro 1 mese dalla data di presa in carico delle apparecchiature su indicazione dell'Azienda Sanitaria stessa.

Oltre alle scadenze stabilite, il servizio di verifica di sicurezza elettrica deve essere previsto, a discrezione dell'Azienda Sanitaria contraente, anche nei seguenti casi:

post manutenzione correttiva se l'intervento è tale da interessare le parti alimentate elettricamente; spostamento e risistemazione di apparecchiature;

in occasione dei collaudi periodici effettuati/richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (ISPESL, ecc).

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'aggiornamento del sistema gestionale dell'Azienda Sanitaria contraente inserendo l'esito delle attività di verifica direttamente entro 5 giorni lavorativi o secondo i tempi concordati con l'Azienda Sanitaria.

4.8.1 Verifiche di sicurezza elettrica

Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali sono finalizzate a garantire rispondenza alla normativa vigente e ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo allo scopo di individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi.

Per ogni apparecchiatura elettromedicale oggetto dei servizi della presente sezione, la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare al Referente tecnico, allo scopo di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale della verifica precedentemente indicato la scheda di verifica di sicurezza elettrica di cui all'Allegato 5 Schede verifiche, sia in formato cartaceo firmata dal tecnico esecutore, sia in formato elettronico (pdf) con la possibilità di esportare i dati tecnici nei formati più diffusi (xls, txt, xml,...). Per la descrizione di tale scheda si rimanda alla sezione dei servizi di verifica del presente Capitolato.

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull'apparecchiatura apposita etichetta adesiva con scritta indelebile (resistente all'usura nel tempo, ai prodotti di pulizia, etc.) recante, il nome della Ditta che effettua il servizio, eventuale codice di verifica e la dicitura "verifica di sicurezza elettrica eseguita il .../.../...; prossima verifica il .../.../..." dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della verifica di sicurezza e la data della prossima verifica prevista a scadenza.

Se, a seguito delle verifiche di sicurezza elettrica, le apparecchiature non dovessero risultare adeguate, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle loro condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente. Le apparecchiature che, per motivi tecnici, non risultassero adeguabili dovranno essere segnalate all'Azienda Sanitaria contraente per l'eventuale dismissione. La segnalazione dovrà essere corredata di una relazione tecnica.

In tal caso la Ditta aggiudicataria deve apporre sull'apparecchiatura non conforme un apposito cartello ben visibile e chiaro con la dicitura "Non usare - apparecchiatura pericolosa" e la data della verifica.

Notizia di tale provvedimento deve essere rintracciabile nel Libretto di manutenzione dell'apparecchiatura e riportata nel Sistema Informativo Gestionale.

A seguito dell'effettuazione dell'intervento delle non conformità la Ditta dovrà ripetere l'effettuazione delle verifiche di sicurezza.

La verifica periodica della sicurezza elettrica dovrà essere garantita anche per le apparecchiature in gestione indiretta.

Trimestralmente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, in formato elettronico e cartaceo, un elenco riepilogativo delle verifiche eseguite in conformità al "Programma verifiche sicurezza elettrica/funzionalità" con evidenza dell'esito e del giudizio espresso per ogni apparecchiatura elettromedicale.

Per ciascuna difformità rilevata rispetto agli obblighi della Ditta aggiudicataria per la verifica periodica della sicurezza elettrica delle apparecchiature, l'Azienda sanitaria contraente applicherà una penale forfettaria da un minimo di euro 100,00 (cento,00), ad un massimo di euro 1.000,00 (mille,00), rapportata alla gravità del disservizio, fino alla data in cui la Ditta aggiudicataria avrà provveduto ad eliminare la difformità riscontrata.

4.8.2 Verifiche funzionali

Tutto il parco apparecchiature, oggetto dei servizi della presente sezione, deve essere soggetto al controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche. Il controllo qualità o controllo funzionale è definito come confronto fra le grandezze rese dall'apparecchiatura in esame (parametri rilevati

dall'apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi,...) e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento.

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l'effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali come indicati nell'Allegato 4- "Elenco apparecchiature - Verifiche".

Per ogni controllo funzionale la Ditta aggiudicataria dovrà redigere la scheda di funzionalità secondo le modalità di seguito indicate:

- per i controlli funzionali "con norme CEI particolari con scheda" – Gruppo 2, le schede sono quelle proposte nell'"Allegato 5 – Schede verifiche";
- per i controlli funzionali "con norme CEI particolari senza scheda"- Gruppo 3, le schede saranno concordate con l'Azienda Sanitaria contraente;
- per controlli funzionali "senza norme CEI particolari e strumento dedicato" - Gruppo 4, le schede saranno concordate con l'Azienda Sanitaria contraente;
- per controlli funzionali "su apparecchiature ad installazione permanente e/o soggette al d. lgs. 230/95 e normative collegate" – Gruppo 5, le schede sono quelle proposte nell'"Allegato 5 – Schede verifiche";
- per controlli funzionali diversi dai precedenti (Gruppo 6), le schede saranno concordate con l'Azienda Sanitaria contraente.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre immettere i dati e gli esiti del controllo funzionale nel sistema informatizzato dell'Azienda Sanitaria.

Se, a seguito delle verifiche di funzionalità, le apparecchiature non dovessero risultare adeguate, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle loro condizioni di funzionamento in conformità alla normativa vigente. Nel periodo intercorrente, la Ditta aggiudicataria deve apporre sull'apparecchiatura non conforme un apposito cartello ben visibile e chiaro con la dicitura "Non usare - apparecchiatura pericolosa" e la data della verifica.

Notizia di tale provvedimento deve essere rintracciabile nel Libretto di manutenzione dell'apparecchiatura e nel sistema informativo gestionale.

A seguito dell'effettuazione dell'intervento di rimozione delle non conformità la Ditta dovrà ripetere l'effettuazione della verifica di funzionalità.

Trimestralmente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, in formato elettronico, un elenco riepilogativo delle verifiche eseguite in conformità al "Programma verifiche sicurezza elettrica/funzionalità" con evidenza dell'esito e del giudizio espresso per ogni apparecchiatura elettromedicale.

Per ciascuna difformità rilevata rispetto alle condizioni ed alle prescrizioni relativamente agli obblighi della Ditta aggiudicataria per la verifica funzionale delle apparecchiature, l'Azienda sanitaria contraente applicherà una penale forfettaria da un minimo di euro 100,00 (cento,00), ad un massimo di euro 1.000,00 (mille,00), rapportata alla gravità del disservizio, fino alla data in cui la Ditta aggiudicataria avrà provveduto ad eliminare la difformità riscontrata.

4.9 Collaudi di accettazione e dismissioni

La prova di accettazione (comunemente denominata collaudo di accettazione) verrà effettuata:

sulle apparecchiature elettromedicali che, a qualsiasi titolo, vengano messe in funzione per la prima volta presso l'Azienda Sanitaria contraente;

prima della loro messa in servizio;

da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria alla presenza del Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente e/o suo delegato, eventualmente di un rappresentante della Ditta fornitrice dell'apparecchiatura elettromedicale e sotto l'eventuale supervisione di altro personale incaricato dell'Azienda Sanitaria contraente.;

secondo le Guide CEI 62-XXX;
redigendo un verbale di collaudo.

L'esito favorevole del collaudo di accettazione viene comprovato dall'apposizione delle firme sul verbale di collaudo:

- dell'incaricato della Ditta aggiudicataria che ha svolto le prove tecniche ed eventualmente, se presente, del personale tecnico interno dell'Azienda Sanitaria contraente;
- del personale del Provveditorato per quanto attiene l'aspetto economale;
- del Primario Referente tecnico del centro di costo presso il quale viene installata l'apparecchiatura.

A completamento delle prove di accettazione e di collaudo che abbiano avuto esito favorevole, qualora esse siano state svolte presso un sito operativo e non direttamente presso il Reparto di accettazione, occorre fare procedere al trasferimento dell'apparecchiatura in Reparto. Tale attività è ad onere della Ditta aggiudicataria.

In caso di esito negativo delle prove di accettazione, il relativo verbale dovrà riportarne le motivazioni; copia di tale verbale dovrà essere trasmesso dalla Ditta aggiudicataria al Referente tecnico e al Direttore di Dipartimento per le opportune iniziative da parte di questi.

Nel caso un'apparecchiatura elettromedicale non abbia più le caratteristiche normative e funzionali, la Ditta aggiudicataria dovrà, in contraddittorio con il Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente, predisporre una Proposta di dismissione accompagnata da una relazione dettagliata che ne illustri i motivi. Tale Proposta dovrà essere controfirmata per accettazione Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente. Copia della Proposta di dismissione dovrà essere allegata al Libro macchina. Tutte le operazioni amministrative ed operative, necessarie alla dismissione e allo smaltimento delle apparecchiature, saranno comunque a carico dell'Azienda Sanitaria contraente.

Per la non attuazione puntuale di quanto sopra indicato l'Azienda sanitaria contraente applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale forfetaria da un minimo di euro 200,00 (duecento,00), ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento,00), rapportata alla gravità del disservizio, per ogni apparecchiatura.

4.10 Modalità di espletamento del servizio

4.10.1 Strumentazione della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria, nell'ambito dei servizi integrati oggetto dell'appalto, dovrà essere dotata di idonea strumentazione per la corretta esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Tecnico. Tenuto conto delle attività manutentive e verifiche richieste ai precedenti paragrafi, il Fornitore Aggiudicatario dovrà presentare in offerta (cfr. Disciplinare di gara) un dettagliato elenco delle risorse strumentali e tecnologiche che intende mettere a disposizione.

In particolare per tali apparecchiature destinate a misure e verifiche la ditta dovrà prevedere un adeguato programma di calibrazione periodica (prevista dal fabbricante) con certificazione.

La dotazione strumentale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria contraente.

4.10.2 Altri oneri della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria si obbliga a:

- impiegare personale qualificato e sufficiente all'esecuzione delle attività;
- fornire ai propri addetti o alla squadra operativa un telefono cellulare o altro sistema che ne consenta la rintracciabilità in modo rapido ed efficace;
- dotare il personale di mezzi di trasporto per lo spostamento tra le varie Sedi di ogni Azienda Sanitaria contraente
- fornire al proprio personale la necessaria strumentazione per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato;
- dotare il proprio personale di tesserini di riconoscimento;

- rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed e antinfortunistica. In particolare il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere dotato ed utilizzare correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- eseguire tutti i lavori sotto la propria direzione e sorveglianza, con precisione, cura e diligenza;
- attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda Sanitaria contraente nell'intento di non recare intralcio alle attività ordinarie, rispettando il regolamento dell'Azienda circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree. Ogni Azienda Sanitaria contraente fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- eseguire gli obblighi contrattuali comportandosi sempre come consigliere e consulente dell'Azienda sanitaria, a cui spetta la responsabilità decisionale;
- mantenere la disciplina del proprio personale durante la permanenza nell'area di attività;
- sostituire quei dipendenti di cui l'Azienda sanitaria contraente richiedesse motivatamente l'allontanamento anche immediato.

4.11 Requisiti del personale

Il personale (tecnico ed amministrativo) sarà preposto alla gestione ed all'espletamento di tutte le attività specificate nel presente Capitolato Tecnico. Il numero e la qualifica del personale devono essere commisurati alla specifica realtà dell'Azienda Sanitaria contraente e ai servizi richiesti.

La configurazione minima dell'organico da proporre, in via continuativa, presso ciascuna Azienda Sanitaria contraente è:

1 laureato con esperienza (di seguito laureato) per il ruolo di Responsabile di commessa;

1 amministrativo, ogni 5.000 apparecchiature;

1 tecnico senior per le prime 1.000 apparecchiature e per ogni ulteriori 1.000, 1 tecnico junior.

Il numero di personale si intende arrotondato all'unità superiore in caso di frazionamenti superiori al 50% della soglia limite (ad es. con 2.501 apparecchiature l'Azienda Sanitaria dovrà contare su 1 tecnico senior e due junior).

I profili dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:

a) Responsabile di commessa

- laurea (corso di studi della durata di 5 anni) nei settori della Ingegneria Clinica e Elettromedicale, Bioingegneria, Meccanica, Elettrica, Elettronica o equivalenti con iscrizione all'Albo professionale;
- documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto.

b) Tecnico senior

- diploma di Perito elettronico o elettrotecnico o titolo superiore
- documentata esperienza di lavoro in Servizi d'Ingegneria Clinica o in Aziende preferibilmente del settore biomedico di durata non inferiore a 5 anni;

c) Tecnico junior

- diploma di Perito elettronico o elettrotecnico o titolo superiore
- documentata esperienza di lavoro in Servizi d'Ingegneria Clinica o in Aziende preferibilmente del settore biomedico di durata non inferiore a 2 anni;

d) Amministrativo:

- Diploma di scuola media superiore;
- Documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in procedure amministrative gestionali (ad esempio, gestione ordini e/o inventari).

La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a mettere a disposizione del personale “aggiuntivo”, anche non in via continuativa ed in aggiunta alla configurazione minima descritta, per far fronte a situazioni d'emergenza ed al mantenimento dei livelli di servizio richiesti e comunque dichiarati in offerta; il personale “aggiuntivo” dovrà avere un'esperienza minima almeno pari al personale relativo alla configurazione minima.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione dei servizi presso tutte le strutture dell'Azienda Sanitaria contraente; a tale scopo, dovrà essere garantito il tempestivo trasferimento del proprio personale, con mezzi adeguati all'eventuale trasporto di apparecchiature o altro materiale, là dove le esigenze del servizio lo richiedano.

4.12 Sistema informativo

Per la gestione integrata del servizio il fornitore dovrà dotarsi di un adeguato Sistema Informativo essendo condizione essenziale di un'efficiente gestione.

L'attivazione del servizio assegnato richiede che il fornitore possieda un proprio Sistema Informativo con cui gestire i dati anagrafici, le attività di Call Center e le altre attività concernenti l'erogazione del servizio assegnato.

Il Sistema Informativo deve essere rispondente ai requisiti dettati dalla norma UNI 10951.

I flussi informativi fra il Sistema Informativo dell'amministrazione ed il Sistema Informativo del fornitore, dovranno essere gestiti attraverso adeguati e specifici servizi, che il fornitore dovrà progettare, realizzare e gestire.

Il Sistema Informativo deve essere strutturato per consentire la gestione informatizzata di:

1. Formazione e gestione dell'anagrafe;
2. Monitoraggio dei servizi;
3. Flusso informativo tramite Call Center;
4. Piani e programmi degli interventi e delle verifiche;
5. Gestione della contabilità – fatturazione elettronica eventualmente richiesta;
6. Gestione della reportistica.

Tutte le informazioni gestite saranno di esclusiva proprietà dell'amministrazione.

4.13 Riconsegna dei beni oggetto del servizio

Al termine del contratto le apparecchiature dovranno essere riconsegnate dalla Ditta Aggiudicataria nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Non oltre due mesi prima del termine della gestione ossia, della scadenza finale del contratto, l'Azienda Sanitaria contraente provvederà tramite un proprio tecnico verificatore/collaudatore ad eseguire una verifica generale conclusiva delle apparecchiature date in consegna alla Ditta Aggiudicataria.

Detta verifica generale includerà:

- a) l'accertamento delle condizioni di efficienza e di manutenzione delle singole apparecchiature date in consegna alla Ditta Aggiudicataria;
- b) le risultanze dell'esercizio gestionale.

Dovrà essere riconsegnata altresì la documentazione tecnica-amministrativa ricevuta dall'Azienda Sanitaria unitamente alla documentazione del servizio di manutenzione effettuato, il certificato di collaudo, le relazioni periodiche e quanto altro relativo al servizio svolto.

4.14 Attività straordinarie

Per manutenzione straordinaria si intendono le attività di miglioria funzionale o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti punti.

Per questa tipologia di attività della Ditta Aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda Sanitaria contraente, effettuerà una analisi di fattibilità ed invierà preventivi dettagliati. I preventivi dovranno

essere onnicomprensivi e del tipo “chiavi in mano”; in particolare dovranno comprendere i costi per la fornitura dell’opera da parte di personale qualificato e dei materiali, parti e/o accessori necessari. Qualora i preventivi siano accettati dall’Azienda Sanitaria, i relativi costi verranno liquidati a parte rispetto ai compensi previsti dal contratto.

In particolare, in vista del possibile spostamento dell’Ospedale S. Anna di Ferrara (programmato per il 2010), la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, previa esplicita richiesta, un “surplus” di tecnici con il compito di collaborare con il settore Tecnologie Biomediche al trasferimento e al collaudo delle apparecchiature elettromedicali. Il periodo previsto è limitato (circa 3/4 mesi). La determinazione del corrispettivo è rimessa alla contrattazione tra le parti.

5. SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

La presente sezione ha per oggetto la fornitura di servizi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ubicate presso le seguenti strutture: Azienda Ospedaliera di Bologna, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Modena e Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Azienda Sanitaria Locale di Ravenna (cfr. Allegato 6 Sedi). In ogni caso, il Fornitore deve comunque garantire l’esecuzione delle prestazioni all’interno dell’intero territorio regionale: di conseguenza deve essere disponibile ad eseguire le prestazioni di cui alla presente sezione del Capitolato anche alle altre Aziende Sanitarie della Regione fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, così come definito dal Disciplinare di gara.

Le prestazioni di manutenzione devono essere svolte da tecnici specializzati che la Ditta aggiudicataria dovrà dislocare continuativamente e stabilmente presso i presidi delle Aziende Sanitarie contraenti.

5.1 accordi preliminari all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura

Le Amministrazioni emetteranno richieste preliminari di fornitura, non impegnative, che conterranno l’indicazione delle figure professionali richieste e, per ognuna di esse, l’elenco delle apparecchiature da affidare in manutenzione preventiva e manutenzione correttiva.

Successivamente la Ditta aggiudicataria dovrà concordare con l’Azienda Sanitaria contrante la data del sopralluogo.

Nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di effettuazione del sopralluogo (o dalla data dell’ultimo sopralluogo se per più giornate) la Ditta aggiudicataria deve concordare con l’Azienda Sanitaria contraente la definizione degli obiettivi da garantire nel servizio di manutenzione al di fuori dei minimi previsti da Capitolato Tecnico, eventualmente migliorati in sede di offerta tecnica, come più avanti specificato.

5.2 Modalità di emissione degli Ordinativi di Fornitura

Le Amministrazioni aderiranno formalmente alla Convenzione attraverso Ordinativi di Fornitura. Questi ultimi conterranno le seguenti indicazioni:

- le figure professionali richieste nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura, in conformità a quanto previsto dalla presente sezione del Capitolato Tecnico;
- l’importo dei servizi richiesti.

Nel periodo di validità della Convenzione all’Amministrazione contraente è riservata, altresì, la facoltà di integrare l’Ordinativo di fornitura, ampliando o riducendo il numero delle figure professionali e/o il loro effort richiesto: in tal caso il canone sarà modificato in base all’offerta del fornitore aggiudicatario. Tali variazioni non comportano variazioni della scadenza del contratto.

5.3 Avvio del servizio

La Ditta aggiudicataria deve iniziare le attività di cui al presente servizio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura:

- fornendo i nominativi del Responsabile di commessa e di ogni altro membro del team di lavoro corrispondenti alle figure professionali di cui all'offerta tecnica (cfr. Disciplinare di gara);
- predisponendo tutto quanto necessario allo svolgimento di tali attività.

5.4 Gestione indiretta e diretta

I servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico possono essere erogati:

1. in modalità "gestione indiretta" su apparecchiature già in contratto di manutenzione con la Ditta produttrice, o in garanzia, o in service.
2. in modalità "gestione diretta" sulle restanti apparecchiature.

5.4.1 Manutenzione in gestione indiretta

La "gestione indiretta" è riferita ad apparecchi/sistemi elettromedicali che possono ricondursi alle seguenti fattispecie:

- apparecchiature di recente e/o nuova acquisizione su cui è attivo un periodo di garanzia. Per queste apparecchiature, allo scadere di tale periodo, salvo il caso che l'Azienda Sanitaria contraente non intenda attivare direttamente un contratto manutentivo, la gestione da parte della Ditta aggiudicataria passerà da "indiretta" a "diretta";
- apparecchiature di proprietà per le quali l'Azienda Sanitaria contraente ha in corso contratti con ditte manutentrici terze. Per queste apparecchiature allo scadere di tale periodo, salvo il caso che l'Azienda stessa non intenda attivare direttamente un contratto manutentivo, la gestione da parte della Ditta aggiudicataria passerà da "indiretta" a "diretta";
- apparecchiature con contratti di noleggio, services o con condizioni equivalenti, per le quali sia già previsto ed incluso un servizio di assistenza tecnica comprensivo della manutenzione preventiva e correttiva.

I servizi di gestione indiretta possono essere ricondotti alle seguenti attività:

- archiviazione nel sistema informativo gestionale dell'Azienda Sanitaria dei dati relativi a tutti gli interventi svolti direttamente o affidati a Ditta esterna;
- supporto alla raccolta e archiviazione di tutta la documentazione tecnico – amministrativa relativa agli interventi effettuati ivi compreso la verifica della correttezza e della completezza dei dati;
- esecuzione del "primo intervento" come previsto nel prosieguo del presente Capitolato;
- svolgimento delle attività di verifica delle prestazioni effettuate dalle Ditte manutentrici;
- segnalazione all'Azienda Sanitaria contraente delle inadempienze contrattuali delle Ditte costruttrici, manutentrici o fornitrici.

In particolare almeno sulle seguenti classi di apparecchiature elettromedicali la manutenzione potrà essere richiesta alla Ditta aggiudicataria solamente in modalità di gestione indiretta:

CLASSI APPARECCHIATURE			
ACCELERATORE LINEARE			
ACCELERATORE	LINEARE	PER	TERAPIA
INTRAOPERATORIA			
ANGIOGRAFIA DIGITALE , SISTEMA PER			
ANGIOGRAFO			
GAMMA CAMERA			
GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA			
GAMMA CAMERA MOBILE			
LITOTRITORE EXTRACORPOREO			
PIANI DI RADIOTERAPIA, ELABORATORE PER			

CLASSI APPARECCHIATURE
SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI
TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA
TOMOGRFO AD EMISSIONE DI POSITRONI
TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO
TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER
CICLOTRONE
SISTEMA PER TOMOTERAPIA
SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATA
SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (DR E CR)
CAMERA IPERBARICA
MICROSCOPIO ELETTRONICO

5.5 Caratteristiche generali del servizio

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere documentato dalla Ditta aggiudicataria mediante l'emissione di un Rapporto di lavoro che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- data ed ora di apertura della chiamata tecnica (solo per la manutenzione correttiva);
- data ed ora di inizio intervento;
- descrizione dell'apparecchiatura;
- numero d'inventario;
- Ditta costruttrice;
- Ditta fornitrice;
- modello;
- numero di serie;
- reparto/struttura presso il quale è operante l'apparecchiatura all'atto della richiesta dell'intervento tecnico ed eventuale centro di costo presso il quale è imputata l'apparecchiatura;
- numero di ore dell'intervento tecnico;
- descrizione dell'intervento tecnico;
- data ed ora di riconsegna dell'apparecchiatura presso la competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente;
- nome, cognome in stampatello e firma del tecnico che ha effettuato le prove e/o l'intervento manutentivo;
- denominazione della Ditta il cui tecnico ha effettuato le prove e/o l'intervento manutentivo.
- Il rapporto di lavoro in forma cartacea dovrà essere redatto in doppia copia di cui:
- una copia dovrà essere consegnata al Referente del reparto indicato dall'Azienda Sanitaria contraente;
- una copia dovrà essere archiviata secondo le procedure in uso presso le singole Aziende ai fini di garantirne una puntuale rintracciabilità.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria disponga di un idoneo sistema di gestione delle apparecchiature che preveda la gestione delle chiamate e dei rapporti di lavoro in modo completamente informatizzato, la Ditta aggiudicataria dovrà adottare questo strumento sempre nel rispetto delle procedure di lavoro in uso presso le Aziende Sanitarie contraenti.

L'Azienda Sanitaria contraente potrà inoltre effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, le verifiche, le misure e le prove che riterrà necessarie al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle condizioni contrattuali, nonché verificare la funzionalità e la sicurezza degli apparecchi/sistemi elettromedicali gestiti.

5.6 Aspetti organizzativi del servizio

La Ditta aggiudicataria, per le attività previste dal presente Capitolato, dovrà garantire un servizio continuativo presso le strutture delle Aziende Sanitarie contraenti, in accordo con l'ordinario orario di lavoro in uso presso le stesse Aziende Sanitarie.

Nel caso in cui siano richieste almeno due risorse per profilo professionale tecnico, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, anche tramite turni, la presenza continuativa per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,00. Il sabato dovrà essere assicurata la presenza almeno di 1 tecnico (il profilo è da concordarsi con l'Azienda Sanitaria) dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Eventuali variazioni a quanto sopra dovranno essere concordate con l'Azienda Sanitaria contraente.

L'Azienda Sanitaria contraente, al fine di assicurare la presenza stabile del personale della Ditta aggiudicataria destinato allo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle apparecchiature, provvederà a mettere a disposizione idonei locali e ad attivare un numero telefonico, un numero fax e una casella e-mail dedicati.

La richiesta di attivazione di un intervento sarà effettuata mediante il Call Center ovvero, se richiesto dall'Azienda Sanitaria contraente, mediante l'utilizzo del sistema informativo gestionale. Il Call Center dovrà essere operativo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. Tutte le chiamate devono essere registrate sul Sistema informatico in uso presso l'Azienda Sanitaria contraente.

Le Aziende Sanitarie contraenti che dispongono già di un Call Center attivo per tali finalità si riservano di utilizzare il proprio.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni relative all'operatività del Call Center verrà applicata una penale pari allo 0,3 % del valore dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.

5.7 Manutenzione preventiva

Per manutenzione preventiva si intende la manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti dal fabbricante e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità.

Il servizio di manutenzione preventiva deve essere svolto sulle apparecchiature concordate con l'Azienda Sanitaria contraente, in modo programmato secondo quanto previsto dal fabbricante e riportato nei manuali di servizio relativi ad ogni apparecchiatura.

I protocolli specifici delle Ditte costruttrici dovranno essere forniti alle Aziende Sanitarie contraenti per presa visione e successiva approvazione.

Sia sulle modalità di esecuzione dei protocolli, sia sulle tempistiche potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie variazioni in funzione di particolari e motivate esigenze delle proprie strutture con particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di legge.

Le date di esecuzione degli interventi potranno avere una tolleranza non superiore a +/- 15 giorni lavorativi rispetto alle scadenze previste.

Nella valutazione della tolleranza non sarà tenuto conto di eventuali periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione alla Ditta aggiudicataria per cause imputabili all'Azienda Sanitaria contraente. Tale indicazione dovrà essere opportunamente documentata da verbale.

Laddove nel corso dell'esercizio si ravvisassero significative variazioni delle condizioni di funzionamento di singole apparecchiature critiche tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia, l'Azienda Sanitaria contraente potrà, anche successivamente all'inizio del servizio, attraverso

opportuna motivazione scritta, richiedere alla Ditta aggiudicataria periodicità diverse, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbrikante. Detti interventi di manutenzione preventiva con caratteristiche di straordinarietà non comportano per l'Azienda Sanitaria contraente alcun onere aggiuntivo.

5.8 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva delle apparecchiature elettromedicali si intende come la combinazione di tutte le azioni tecniche e amministrative, incluse le azioni di informazione agli utilizzatori, volte a riportare un'apparecchiatura ad uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. La manutenzione correttiva dovrà essere eseguita secondo le procedure interne delle Aziende Sanitarie contraenti e sulle apparecchiature concordate con l'Azienda Sanitaria contraente.

La Ditta aggiudicataria dovrà intervenire ogniqualvolta chiamata per mezzo del call center ovvero per mezzo di ordine diretto al proprio personale. In ogni caso le modalità di chiamata saranno adeguate alle modalità operative in essere presso le Aziende Sanitarie contraenti.

Sono comprese nel servizio anche la riparazione degli accessori, secondo quanto specificato nel d. lgs. 46/97 e successive modifiche e integrazioni, restando inteso che rimangono a carico dell'Azienda sanitaria contraente tutti i costi relativi all'acquisto delle parti di ricambio, dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura come esplicitato in seguito.

Per ogni intervento di manutenzione correttiva, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- aggiornare i dati sul Sistema informativo gestionale dell'Azienda Sanitaria contraente o, qualora sia preferibile per l'Azienda Sanitaria che la Ditta aggiudicataria non operi direttamente sul Sistema, consegnare file/supporto elettronico al Referente tecnico;
- redigere, un Rapporto di lavoro, strutturato come descritto nel presente Capitolato Tecnico. In particolare, nel caso di manutenzioni correttive, il Rapporto di lavoro dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
- una descrizione del malfunzionamento;
- elenco dei pezzi di ricambio sostituiti;
- elenco materiali di consumo e/o soggetti ad usura sostituiti.

In particolare, nel caso di sostituzione di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria contraente tale necessità. L'Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere a quest'ultima di ottenere un preventivo dalle Aziende produttrici. In ogni caso la gestione della sostituzione di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo in caso di manutenzione preventiva e correttiva dovrà comunque essere concordata tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria contraente anche alla luce delle procedure operative da quest'ultima adottate.

5.8.1 Tempi di intervento

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti obiettivi minimi:

- a) per le apparecchiature in gestione diretta: garantire sulla totalità delle chiamate il "primo intervento" entro due ore lavorative in caso di disservizio totale (3 ore nel caso in cui il disservizio si verifichi al di fuori in altro presidio rispetto a quello "base"). Nei casi di disservizio "non totale" entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata di segnalazione del guasto;
- b) per le apparecchiature in gestione indiretta, la cui manutenzione sarà affidata dall'Azienda Sanitaria contraente in tutto o in parte alle Ditte costruttrici, manutentrici o fornitrici, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire:
 - il "primo intervento" entro due ore lavorative dalla chiamata di segnalazione del guasto (ovvero 3 ore nel caso in cui il disservizio si verifichi al di fuori in altro presidio rispetto a quello "base");

- qualora l'intervento della Ditta non fosse stato risolutivo, attivare tempestivamente e comunque entro 3 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, la chiamata alla Ditta manutentrice.

Tale performance deve essere garantita per un numero di "chiamate di intervento", per figura professionale "tecnico", non superiore a 1.000 annue (ovvero 700 nel caso in cui i presidi siano maggiori di uno).

In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio nel rispetto delle procedure di lavoro in uso presso le Aziende Sanitarie contraenti.

Tali caratteristiche si intendono minime e soggette a variazione in relazione all'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria.

Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento,00) euro per ogni infrazione accertata.

5.8.2 Tempi di risoluzione guasti

Per le apparecchiature in gestione diretta la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la risoluzione al di sotto di 2 giorni solari (intesi come tempi medi verificabili trimestralmente) sulla totalità delle chiamate che riguardano guasti con disservizi "non totali". Per chiamate relative ad apparecchiature con disservizio totale si dovrà garantire la risoluzione al di sotto di 12 ore solari (intesi come tempi medi verificabili trimestralmente).

Si intende che tali tempi si riferiscono a chiamate risolte internamente dalla Ditta concorrente.

La verifica del rispetto di tali tempistiche sarà effettuata a cadenza trimestrale.

Tale performance deve essere garantita per un numero di "chiamate di intervento", per figura professionale "tecnico", non superiore a 1.000 annue (ovvero 700 nel caso in cui i presidi siano maggiori di uno).

Tali caratteristiche si intendono minime e soggette a variazione in relazione all'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria.

5.8.3 Prestazioni minime richieste

La Ditta aggiudicataria ai fini del raggiungimento di un'adeguata qualità del servizio dovrà garantire la seguente performance:

$$\frac{Guasti\ risolti_{Apparecchiature\ in\ gestione\ diretta} + Guasti\ risolti_{Apparecchiature\ in\ gestione\ indiretta}}{Guasti_{Apparecchiature\ in\ gestione\ diretta} + Guasti\ risolti_{Apparecchiature\ in\ gestione\ indiretta}} \geq 90\%$$

Tale performance deve essere garantita per un numero di "chiamate di intervento", per figura professionale "tecnico", non superiore a 1.000 annue (ovvero 700 nel caso in cui i presidi siano maggiori di uno).

Tali caratteristiche si intendono minime e soggette a variazione in relazione all'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità sopra indicati verrà applicata una penale corrispondente al:

- 1% della quota parte dell'Ordinativo di Fornitura annuo per ogni aumento del 5% dei tempi di risoluzione complessivi medi calcolati annualmente;
- 1% della quota parte dell'Ordinativo di Fornitura annuo per ogni punto % in meno rispetto al valore fissato del 90%, calcolato su base annuale.

5.9 Personale impiegato nel servizio

La Ditta aggiudicataria impiegherà solo personale qualificato che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture. In particolare il personale della Ditta aggiudicataria dovrà sottostare alle regole di accesso e permanenza nelle strutture dell'Azienda Sanitaria contraente; tali regole saranno comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente al Responsabile di commessa della Ditta aggiudicataria.

Nel caso di eventuali sostituzioni di personale rispetto a quanto previsto in offerta tecnica, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre all'Agenzia e alle Aziende Sanitarie contraenti il nuovo profilo professionale da integrare nel team di lavoro. Tale profilo dovrà essere di pari livello, esperienza e capacità rispetto al profilo sostituito.

L'Agenzia e le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di approvare la sostituzione del personale.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva altresì la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, dietro motivazione scritta, la sostituzione del personale utilizzato.

Per il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte verrà applicata:

- per l'assenza di personale con profilo tecnico senior, una penale pari a 250,00 (duecentocinquanta,00) euro/giorno per ogni giorno di assenza risultante a consuntivo di ogni anno contrattuale;
- per l'assenza di personale con profilo tecnico junior, una penale pari a 180,00 (centottanta,00) euro/giorno per ogni giorno di assenza risultante a consuntivo di ogni anno contrattuale;

5.9.1 Requisiti del personale impiegato nel servizio

I requisiti professionali e l'esperienza minima (quantificata in anni) del personale della Ditta aggiudicataria messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria contraente devono essere i seguenti:

a) Tecnico senior

- diploma di Perito elettronico o elettrotecnico o titolo superiore
- documentata esperienza di lavoro in Servizi d'Ingegneria Clinica o in Aziende preferibilmente del settore biomedico di durata non inferiore a 5 anni (se in possesso di diploma) ovvero 2 anni (se in possesso di laurea nei settori della Ingegneria Clinica e Elettromedicale, Bioingegneria, Meccanica, Elettrica, Elettronica o equivalenti);

b) Tecnico junior

- diploma di Perito elettronico o elettrotecnico o titolo superiore
- documentata esperienza di lavoro in Servizi d'Ingegneria Clinica o in Aziende preferibilmente del settore biomedico di durata non inferiore a 2 anni;

c) Amministrativo:

- Diploma di scuola media superiore;
- Documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in procedure amministrative gestionali (ad esempio, gestione ordini e/o inventari).

La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a mettere a disposizione del personale "aggiuntivo", anche non in via continuativa ed in aggiunta alla configurazione minima descritta, per far fronte a situazioni d'emergenza ed al mantenimento dei livelli di servizio richiesti e comunque dichiarati in offerta; il personale "aggiuntivo" dovrà avere un'esperienza minima almeno pari al personale relativo alla configurazione minima.

Tali caratteristiche si intendono minime e soggette a variazione in relazione all'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria.

6. Lotto 3 - VERIFICHE

6.1 Modalità di emissione degli Ordinativi di Fornitura

Le Amministrazioni aderiranno formalmente alla Convenzione attraverso Ordinativi di Fornitura. Questi ultimi conterranno il numero delle verifiche totale che si presume di effettuare nel periodo di riferimento dell'Ordinativo stesso distinto per singola classe di verifica.

6.2 Avvio del servizio

Le apparecchiature elettromedicali, su cui è possibile richiedere i servizi di verifica oggetto del presente Capitolato Tecnico, sono suddivisi in sei gruppi sulla base delle norme CEI generali e particolari (cfr. Allegato 4 - "Elenco apparecchiature - Verifiche"):

- Gruppo 1 - Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5);
- Gruppo 2 - Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) e a controlli di funzionalità con norme CEI particolari, con scheda;
- Gruppo 3 - Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) e a controlli di funzionalità con norme CEI particolari, senza scheda;
- Gruppo 4 - Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5 – CEI 66.5 e altre applicabili) senza norme CEI particolari ma che possono essere soggette a controlli funzionali con strumenti dedicati;
- Gruppo 5 - Apparecchiature ad installazione permanente e/o soggette al d. lgs. 230/95 e normative collegate. In particolare sulle apparecchiature disciplinate dai d. lgs 230/95, d.lgs. 187/00 e successive modifiche devono essere eseguiti unicamente i controlli di sicurezza elettrica (sono pertanto esclusi i controlli di funzionalità);
- Gruppo 6 - altro, nessuna delle precedenti.

Tali apparecchiature elettromedicali dovranno essere soggette a verifica, come previsto dalle norme specifiche, linee guida e disposizioni legislative di riferimento (cfr. Allegato 4 "Elenco apparecchiature - Verifiche"). Si precisa inoltre che, qualora l'apparecchiatura elettromedicale sia parte di un sistema elettromedicale, contestualmente dovranno essere eseguite anche le verifiche particolari richieste per i sistemi.

Il servizio include eventuali aggiornamenti delle schede esistenti e/o la predisposizione di nuove schede in seguito a modifiche normative o delle linee guida CEI.

La Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura, dovrà presentare al Referente tecnico delle Aziende Sanitarie contraenti il "Programma verifiche sicurezza elettrica/funzionalità":

- informatizzato da integrare nel Sistema Informativo gestionale dell'Azienda Sanitaria;
- ovvero, a discrezione dell'Azienda Sanitaria, su file/supporto elettronico;

suddiviso per Reparto, Centro di costo o altro parametro esplicitamente indicato dal Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente.

L'Azienda Sanitaria contraente, una volta ricevuto il Programma, potrà accettarlo ovvero inviare, tramite il Referente tecnico, le proprie deduzioni. La Ditta aggiudicataria, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Programma recependo le modifiche concordate ed inviarlo nuovamente all'Azienda Sanitaria entro 15 giorni naturali e consecutivi.

I 45 giorni naturali e consecutivi (30 dalla presa in carico delle apparecchiature + 15 dalla comunicazione dell'Azienda Sanitaria relativa alle modifiche da effettuare) non tengono conto dell'ulteriore tempo necessario all'Azienda Sanitaria contraente per la validazione/modifica del Programma.

L'Azienda Sanitaria contraente controllerà che la Ditta aggiudicataria presenti il Programma verifica di sicurezza elettrica e funzionalità entro i tempi stabiliti nel presente Capitolato tecnico. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma verrà applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento,00) euro /giorno.

Si intende che le attività di verifica, svolte fin dal momento di presa in carico delle apparecchiature secondo le tempistiche contenute nell'Allegato citato e le modalità in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente, successivamente alla presentazione del Programma di verifica dovranno essere svolte secondo le specifiche ivi contenute.

Detto Programma dovrà essere rispettato con una tolleranza massima di 30 giorni (sia in anticipo, sia in ritardo) naturali e consecutivi rispetto alle scadenze previste. Nella valutazione della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta aggiudicataria dal Reparto utilizzatore. Tale indicazione dovrà essere opportunamente documentata da verbale.

In ogni caso in attesa della validazione del programma, la prima verifica delle apparecchiature Elettromedicali in dotazione dell'Azienda Sanitaria dovrà essere effettuata entro 1 mese dalla data di presa in carico delle apparecchiature su indicazione dell'Azienda Sanitaria stessa.

Oltre alle scadenze stabilite, il servizio di verifica di sicurezza elettrica deve essere previsto, a discrezione dell'Azienda Sanitaria contraente, anche nei seguenti casi:

- post manutenzione correttiva se l'intervento è tale da interessare le parti alimentate elettricamente;
- spostamento e risistemazione di apparecchiature;
- in occasione dei collaudi periodici effettuati/richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (ISPESL, ecc).

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'aggiornamento del sistema gestionale dell'Azienda Sanitaria contraente inserendo l'esito delle attività di verifica direttamente entro 5 giorni lavorativi o secondo i tempi concordati con l'Azienda Sanitaria; o, nel caso in cui la ditta non abbia accesso diretto al Sistema gestionale, attraverso un tracciato record disposto dall'Azienda Sanitaria. In questo ultimo caso, allo scopo di accedere alle informazioni inventariali dell'apparecchiatura su cui deve essere effettuato il controllo, ai tecnici della Ditta aggiudicataria verrà consentita una vista sul software gestionale attraverso un tracciato record costituito da:

- Numero di inventario
- Numero di matricola
- Stabilimento (ad esempio codice STS11 o HSP11)
- Padiglione (se richiesto dalla azienda sanitaria)
- Reparto
- Link/riferimento alla documentazione riguardante i precedenti controlli

Periodicamente l'Azienda Sanitaria contraente effettuerà controlli a campione per verificare l'esatto inserimento e la completezza dei dati delle apparecchiature nel Sistema gestionale aziendale. Il mancato aggiornamento darà luogo a una penale forfettaria di 250,00 (duecentocinquanta,00) euro.

Secondo motivate necessità espresse dall'Azienda Sanitaria, qualora durante lo svolgimento del servizio vengano rintracciate apparecchiature operative non presenti nell'elenco disposto dall'Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare il controllo previsto per quella tipologia di apparecchiatura, oltre che aggiornare il programma, apporre un'etichetta identificativa e raccogliere le informazioni a completamento della scheda (tipologia apparecchiatura, fabbricante, modello, matricola, stato generale del bene).

6.3 Verifiche di sicurezza elettrica

Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali sono finalizzate a garantire rispondenza alla normativa vigente e ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo allo scopo di individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi.

Nell'ambito di tale attività la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare anche tutti i controlli necessari a porre in condizioni di funzionalità le apparecchiature.

Per ogni apparecchiatura elettromedicale, la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare al Referente tecnico, allo scopo di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale della verifica precedentemente indicato, la scheda di verifica di sicurezza elettrica (62-5) di cui all'Allegato 5 Schede verifiche, sia in formato cartaceo firmata dal tecnico esecutore, sia in formato elettronico (pdf) con la possibilità di esportare i dati tecnici nei formati più diffusi (xls, txt, xml,...). Tale scheda è costituita dalle seguenti sezioni:

- "Dati identificativi dell'apparecchiatura";
- "Etichettatura e dati di targa";
- "Test qualitativi (Verifica a vista)";
- "Test quantitativi (Verifica strumentale)";
- "Giudizio finale di conformità" riportante l'esito delle misure e/o prove effettuate:
 - conforme: apparecchiatura conforme alla normativa;
 - non conforme: apparecchiatura con violazioni alle norme che possono compromettere la sicurezza degli utilizzatori;
 - non conforme con riserva: apparecchiatura che presenta violazioni tali da non comportare rischi e per la quale deve essere data motivazione nella sezione "Note" sottostante. I criteri di valutazione delle difformità sono definiti dal Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente.

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull'apparecchiatura apposita etichetta adesiva con scritta indelebile (resistente all'usura nel tempo, ai prodotti di pulizia, etc.) recante, il nome della Ditta che effettua il servizio, eventuale codice di verifica e la dicitura "verifica di sicurezza elettrica eseguita il .../.../...; prossima verifica il .../.../..." dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della verifica di sicurezza e la data della prossima verifica prevista a scadenza.

In riferimento alle eventuali difformità riscontrate durante l'esecuzione dei controlli, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare dettagliata relazione tecnica al Referente dell'Azienda Sanitaria contraente entro il primo giorno lavorativo utile, provvedere a darne pronta comunicazione ed intervenire immediatamente ponendo l'apparecchiatura in sicurezza eventualmente impedendone l'utilizzo. In tal caso la Ditta aggiudicataria deve apporre sull'apparecchiatura non conforme un apposito cartello ben visibile e chiaro con la dicitura "Non usare - apparecchiatura pericolosa" e la data della verifica.

Notizia di tale provvedimento deve essere rintracciabile nel Libretto di manutenzione dell'apparecchiatura e nel Sistema Informativo Gestionale.

Per il mancato rispetto delle modalità di rilevazione difformità riscontrate durante l'esecuzione dei controlli sopra descritte verrà applicata una penale pari a 150,00 (centocinquanta,00) euro/giorno per ogni giorno di ritardo dalla rilevazione della non conformità.

A seguito dell'effettuazione dell'intervento di rimozione delle non conformità la Ditta dovrà ripetere l'effettuazione della verifica di sicurezza.

Trimestralmente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, in formato elettronico, un elenco riepilogativo delle verifiche eseguite in conformità al "Programma verifiche sicurezza elettrica/funzionalità" con evidenza dell'esito e del giudizio espresso per ogni apparecchiatura elettromedicale.

Per ciascuna difformità rilevata rispetto agli obblighi della Ditta aggiudicataria per la verifica periodica della sicurezza elettrica delle apparecchiature, l'Azienda sanitaria contraente applicherà una penale forfettaria pari a euro 100,00 (cento,00) fino alla data in cui la Ditta aggiudicataria avrà provveduto ad eliminare la difformità riscontrata.

6.4 Verifiche funzionali

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature elettromedicali oggetto dell'appalto (cfr. Allegato 4 "Elenco apparecchiature - Verifiche"). Il controllo qualità o controllo funzionale è definito come confronto fra le grandezze rese dall'apparecchiatura in esame (parametri rilevati dall'apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi,...) e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento.

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l'effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali come indicati nell'Allegato 4- "Elenco apparecchiature - Verifiche".

Per ogni controllo funzionale la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare al Referente tecnico la scheda di funzionalità sia in formato cartaceo firmata dal tecnico esecutore, sia in formato elettronico (pdf) con la possibilità di esportare i dati tecnici nei formati più diffusi (xls, txt, xml,...), secondo le modalità di seguito indicate:

- per i controlli funzionali "con norme CEI particolari con scheda" – Gruppo 2, le schede sono quelle proposte nell'"Allegato 5 – Schede verifiche";
- per i controlli funzionali "con norme CEI particolari senza scheda"- Gruppo 3, le schede dovranno essere proposte a cura del Fornitore;
- per controlli funzionali "senza norme CEI particolari e strumento dedicato" - Gruppo 4, le schede dovranno essere proposte a cura del Fornitore;
- per controlli funzionali "su apparecchiature ad installazione permanente e/o soggette al d. lgs. 230/95 e normative collegate" – Gruppo 5, le schede sono quelle proposte nell'"Allegato 5 – Schede verifiche";
- per controlli funzionali diversi dai precedenti (Gruppo 6), le schede dovranno essere proposte a cura del Fornitore.

Le apparecchiature che, per motivi tecnici non garantiscano un livello di qualità accettabile e quindi debbano essere messe temporaneamente fuori uso (in attesa dell'intervento di rimozione delle non conformità riscontrate), dovranno essere segnalate con dettagliata relazione tecnica al Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente entro il primo giorno lavorativo utile. Il fuori uso di un'apparecchiatura rimane comunque una decisione esclusiva dell'Azienda Sanitaria.

In tal caso la Ditta aggiudicataria deve apporre sull'apparecchiatura non conforme un apposito cartello ben visibile e chiaro con la dicitura "Non usare - apparecchiatura pericolosa" e la data della verifica.

Notizia di tale provvedimento deve essere rintracciabile nel Libretto di manutenzione dell'apparecchiatura e nel Sistema Informativo Gestionale.

Per il mancato rispetto delle modalità di rilevazione difformità riscontrate durante l'esecuzione dei controlli sopra descritte verrà applicata una penale pari a 150,00 (centocinquanta,00) euro/giorno per ogni giorno di ritardo dalla rilevazione della non conformità.

A seguito dell'effettuazione dell'intervento di rimozione delle non conformità la Ditta dovrà ripetere l'effettuazione della verifica di funzionalità.

Trimestralmente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, in formato elettronico, un elenco riepilogativo delle verifiche eseguite in conformità al "Programma verifiche sicurezza elettrica/funzionalità" con evidenza dell'esito e del giudizio espresso per ogni apparecchiatura elettromedicale.

Per ciascuna difformità rilevata rispetto agli obblighi della Ditta aggiudicataria per la verifica periodica di funzionalità delle apparecchiature, l'Azienda sanitaria contraente applicherà una penale forfettaria da un minimo di euro 100,00 (cento,00) rapportata alla gravità del disservizio, fino alla data in cui la Ditta aggiudicataria avrà provveduto ad eliminare la difformità riscontrata.

6.5 Tempistiche minime previste per l'esecuzione delle verifiche

Allo scopo di garantire la corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente Capitolato si prevede che i tempi di svolgimento minimi per ogni verifica sono i seguenti:

- per le verifiche di cui alle norme CEI particolari 20 minuti;
- per le altre verifiche 15 minuti.

Tale tempistica si intende comprensiva degli oneri gestionali (compilazione delle schede e inserimento nel Sistema Informativo delle Aziende Sanitarie contraenti).

6.6 Personale impiegato nel servizio

La Ditta aggiudicataria impiegherà solo personale qualificato che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture. In particolare il personale della Ditta aggiudicataria dovrà sottostare alle regole di accesso e permanenza nelle strutture dell'Azienda Sanitaria contraente; tali regole saranno comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente al Responsabile di commessa della Ditta aggiudicataria.

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di approvare i profili del personale. I requisiti professionali e l'esperienza media minima (quantificata in anni) del personale della Ditta aggiudicataria messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria contraente devono essere i seguenti:

- diploma di Perito elettronico o elettrotecnico o titolo superiore (Laurea triennale in Ingegneria Biomedica);
- esperienza di lavoro di almeno 1 anno su apparecchiature elettromedicali.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva altresì la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, dietro motivazione scritta, la sostituzione del personale utilizzato.

6.7 Dotazione strumentale del servizio

Tenuto conto delle attività di verifica richieste ai precedenti paragrafi, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare un elenco delle apparecchiature che intende mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria, dettagliato per tipo e numero.

In particolare, per tali apparecchiature destinate a misure e verifiche, la ditta dovrà prevedere un adeguato programma di calibrazione periodica (prevista dal fabbricante) con certificazione. Per il mancato rispetto di tale previsione verrà applicata una penale forfetaria di 500,00 (cinquecento,00) euro.

La dotazione strumentale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria contraente e si intende commisurata al personale impiegato.

Lotto 3 – Servizi di Verifiche di sicurezza elettrica e funzionalità

Gruppo	Descrizione gruppo	Quantità stimata (Q)	Prezzo unitario offerto (Pu) per gruppo -IVA esclusa -in numeri, due cifre decimali-	Prezzo totale pu * Q -IVA esclusa -in numeri, due cifre decimali-
1	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5); le apparecchiature contrassegnate da "X" nel campo "funzionalità verificabile" sono anche soggette a controlli di sicurezza meccanica	86.950	€ 8,35	€ 726.032,50
2	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) e soggette a controlli di funzionalità con norme CEI particolari, con scheda	38.357	€ 11,00	€ 421.927,00
3	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) e soggette a controlli di funzionalità con norme CEI particolari, senza scheda	18.980	€ 11,00	€ 208.780,00

4	controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5 – CEI 66.5 e altre applicabili) senza norme CEI particolari ma che possono essere soggette a controlli funzionali con strumenti dedicati	20.337	€	6,80	€ 138.291,60
5	apparecchiatura da installazione permanente e/o soggette al d. lgs. 230/95 e normative collegate	8.805	€	6,80	€ 59.874,00
6	Altro, senza scheda	8.918	€	6,80	€ 60.642,40
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA					€ 1.615.547,50